

Mozione n. 312

presentata in data 18 gennaio 2023

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Bora, Casini, Vitri, Biancani, Carancini, Mastrovincenzo

Introduzione del congedo mestruale negli istituti scolastici delle Marche

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO CHE

nascere uomini o donne crea appartenenze forti ed è la pietra angolare dell'identità, rappresentando la prima condizione con cui ogni individuo si pone, e ne riceve opportunità e risorse ma anche limiti che connotano tutti gli aspetti della vita quotidiana;

RICHIAMATI

l'articolo 3 della Costituzione Italiana che recita "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

l'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani, che recita tra l'altro: "[...] L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali [...];

l'articolo 1, comma 16, della legge L.107 del 2015 che recita: "Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119";

gli impegni assunti dall'Italia con la ratifica (legge 27 giugno 2013, n. 77) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (cd. Convenzione di Istanbul), che in particolare all'articolo 14 definisce il ruolo della scuola nella prevenzione della violenza contro le donne;

APPRESO CHE

in Italia molte scuole secondarie di secondo grado, per primo il Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna, stanno modificando i Regolamenti d'istituto per riconoscere il congedo mestruale: tale provvedimento permette di avere una deroga dal numero di assenze di massimo 2 giorni al mese per

tutte le studentesse affette da patologie legate al ciclo mestruale, in modo che non influiscano sul monte orario massimo;

CONSIDERATO CHE

il congedo mestruale è una misura di civiltà, che permetterebbe a tutti gli studenti di vivere in maniera positiva l'ambiente scolastico e rappresenta un'importante misura per abbattere i tabù ancora presenti riguardo il tema delle mestruazioni;

PRESO ATTO CHE

essendo molte le persone che soffrono di dismenorrea, vulvodinia o endometriosi certificate, il congedo mestruale garantirebbe loro la possibilità di non compromettere il numero massimo di assenze annuali e quindi la scrutinabilità degli studenti interessati;

RITENUTO CHE

la proposta di modifica ai Regolamenti d'istituto dovrebbe prevedere:

1) il riconoscimento per le studentesse affette da dismenorrea, vulvodinia o endometriosi certificata della possibilità di produrre un solo certificato medico, presentabile all'inizio dell'anno e che tale certificato attesti la condizione degli studenti, al fine di riconoscere sino a 2 giorni al mese come deroghe al vincolo di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ferma la necessità della presentazione della giustificazione dei genitori o studenti maggiorenni;

2) il riconoscimento per le studentesse che soffrono di dolori acuti durante le mestruazioni della possibilità di produrre un certificato medico ogni qualvolta questi non permettano allo studente di essere presente a scuola. Tali specifiche assenze, quindi, sono in deroga al vincolo dei tre quarti dell'orario annuale personalizzato e pertanto non incidono sul monte ore massimo consentito ai fini della validità dell'anno scolastico, ferma la necessità della presentazione della giustificazione dei genitori o studenti maggiorenni;

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE

ad attivarsi nei confronti del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale affinché solleciti formalmente ai dirigenti delle scuole marchigiane l'inserimento in tempi brevi del congedo mestruale nei rispettivi Regolamenti d'istituto nelle forme indicate in narrativa.